

Loro Sedi

OGGETTO: IPERAMMORTAMENTO 2026-2028: MODALITÀ ATTUATIVE

Con [Decreto Direttoriale del 10.06.2026](#) sono state stabilite le modalità attuative dell'iperammortamento 2026-2028, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio. Dal 12 giugno è possibile inviare le comunicazioni preventive.

IPERAMMORTAMENTO 2026-2028: MODALITÀ ATTUATIVE					
DISCIPLINA AGEVOLATIVA	La "Legge di Bilancio 2026"¹ ha istituito una nuova agevolazione relativa all'acquisizione di beni strumentali per l'esercizio dell'attività di impresa in sostituzione dei precedenti crediti di imposta 4.0 e 5.0. Si tratta della maggiorazione del costo di acquisizione, con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, degli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese specificati in appositi allegati², e all'autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, completati dal 01.01.2026 al 30.09.2028.  Per "completamento degli investimenti" si intende la data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati IV e V alla Legge 199/2025, secondo le regole generali di competenza – a prescindere dai principi contabili adottati – e data di fine lavori degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo. L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in: <table border="1"> <tr> <td>a)</td><td>beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla Legge 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura</td></tr> <tr> <td>b)</td><td>beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta</td></tr> </table>	a)	beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla Legge 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura	b)	beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta
a)	beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla Legge 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura				
b)	beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta				

¹ art. 1, commi da 427 a 436 della Legge 199/2025.

² allegati IV e V alla Legge 199/2025.

	L'agevolazione consiste nella maggiorazione delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria, ai fini delle imposte sui redditi per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nelle seguenti misure: <table> <tr> <td>180%</td><td>per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro</td></tr> <tr> <td>100%</td><td>per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro</td></tr> <tr> <td>50%</td><td>per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro</td></tr> </table>	180%	per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro	100%	per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro	50%	per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro
180%	per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro						
100%	per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro						
50%	per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro						
PROCEDURA DI ACCESSO AL BENEFICIO	La procedura di accesso al beneficio prevede una serie di comunicazioni da inviare sulla piattaforma predisposta sul sito del GSE. Con specifico avviso il MIMIT ha segnalato che le comunicazioni preventive possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 12.06.2026, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Area Clienti" del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID. Con successivo provvedimento sono individuati i termini di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni di conferma relative all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, e delle comunicazioni di completamento. Comunicazione PREVENTIVA APERTURA PIATTAFORMA GSE 12 GIUGNO 2026 - ORE 12:00 Contenuto e tempistiche delle comunicazioni sono schematizzati di seguito. 1 Comunicazione e PREVENTIVA (1 o più) Per ciascuna struttura produttiva Tipologia e ammontare investimenti in beni e data prevista interconnessione Tipologia e ammontare investimenti beni per autoproduzione/autoconsumo da fonti di energia rinnovabile e data prevista entrata in funzione Contenente dati relativi alla maggiorazione delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione						



Dalla **notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE** decorrono **60 giorni** per inviare la **seconda comunicazione**.

2 Comunicazione e di CONFERMA investimento

- ♦ data e importo pagamento relativo all'ultima quota **dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo** di acquisizione di ciascun bene
- ♦ dati identificativi delle fatture relative ai costi

Per i beni oggetto di **locazione finanziaria** la **stipula del contratto di locazione finanziaria** e l'impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la **sottoscrizione dell'ordine di acquisto**

La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva



Al completamento degli investimenti e **con interconnessione avvenuta**, per i beni di cui agli allegati IV e V della Legge 199/2025 al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e in ogni caso **entro il 15.11.2028**, l'impresa trasmette una o più comunicazioni.

3 Comunicazione di COMPLETAMENTO (1 o più) dell'investimento

Data di completamento e attestazioni di possesso della:

- ♦ perizia tecnica asseverata;
- ♦ certificazione contabile

Per "**completamento degli investimenti**" si intende

- ♦ la **data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali** nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati IV e V alla Legge 199/2025, secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del TUIR – a prescindere dai principi contabili adottati – e
- ♦ la **data di fine lavori** degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

	Le regole della competenza stabiliscono che le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. A seguito della trasmissione delle comunicazioni l'impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica. Entro i 10 giorni successivi, effettuate le verifiche di completezza, il GSE comunica l'esito positivo oppure richiede integrazioni.  Il mancato invio delle comunicazioni preventiva, di conferma e completamento oppure delle integrazioni richieste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio.
PROCEDURA DI MONITORAGGIO	Al fine di garantire il monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della disciplina agevolativa ciascuna impresa è tenuta a trasmettere ulteriori comunicazioni periodiche a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa e fino al termine di fruizione dell'agevolazione. 4 Comunicazione PERIODICA entro il 20 gennaio di ciascun anno ◆ investimenti effettuati ◆ costo sostenuto ◆ previsione di utilizzo del beneficio 5 Comunicazione INTEGRATIVA della precedente entro il 30 giugno di ciascun anno ◆ piano di ammortamento ◆ quote relative all'incentivo ◆ imputate in ciascun esercizio
IMPORTO DEL BENEFICIO	La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d'imposta.  La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche

	effettuate dal GSE rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti. Il beneficio è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti completati in ciascuna annualità. Periodo di imposta decorrenza agevolazione Periodo di imposta di: ♦ interconnessione bene; ♦ trasmissione comunicazione di completamento; ♦ entrata in funzione del bene; ♦ ricezione comunicazione esito positivo
APERTURA PIATTAFORMA	Con appositi decreti direttoriali saranno individuati i termini di apertura della piattaforma informatica e saranno approvati i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione, per la presentazione delle comunicazioni.
PERIZIA TECNICA ASSEVERATA	Le caratteristiche tecniche dei beni, l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché il soddisfacimento delle particolari caratteristiche richieste³ relative ai beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, sono comprovate da: ♦ apposite perizie asseverate, corredate di analisi tecniche, rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o ♦ mediante una attestazione, corredata di un'analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica, per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.  Si evidenzia che la documentazione occorre a prescindere dal valore dell'investimento, anche sotto i 300.000 euro previsti dal precedente credito di imposta

³ art. 8 del DM 04.05.2025 in fase di pubblicazione.

CERTIFICAZIONE CONTABILE	L'altro documento di cui occorre essere in possesso è un'apposita certificazione contabile da cui risulti: ♦ l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili, e ♦ la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa. Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali⁴.						
CONTROLLI	L'impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile la documentazione necessaria alla verifica della correttezza e della veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all'effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo degli investimenti, ivi comprese le perizie e le attestazioni tecniche e contabili, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati.						
DECADENZA	L'impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto al beneficio al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze: <table><tr><td>nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, senza che l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d'imposta del realizzo</td></tr><tr><td>assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili</td></tr><tr><td>mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio</td></tr><tr><td>false dichiarazioni rese nella procedura</td></tr><tr><td>impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari</td></tr><tr><td>altre violazioni o inadempimenti da cui consegua la non spettanza anche parziale del beneficio</td></tr></table>	nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, senza che l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d'imposta del realizzo	assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili	mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio	false dichiarazioni rese nella procedura	impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari	altre violazioni o inadempimenti da cui consegua la non spettanza anche parziale del beneficio
nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, senza che l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d'imposta del realizzo							
assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili							
mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio							
false dichiarazioni rese nella procedura							
impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari							
altre violazioni o inadempimenti da cui consegua la non spettanza anche parziale del beneficio							

⁴ di cui all'art. 8 del D.Lgs 39/2010.

BOX OPERATIVO

Per non perdere il beneficio, l'impresa deve gestire l'investimento come una vera **pratica agevolativa**, non solo come acquisto di un bene strumentale. Ecco la checklist operativa.

1. Prima dell'acquisto: aprire il fascicolo dell'investimento

L'azienda deve individuare per ogni investimento:

- ☐ struttura produttiva interessata;
- ☐ bene da acquistare o acquisire in leasing;
- ☐ allegato di riferimento, IV o V alla Legge 199/2025;
- ☐ importo previsto dell'investimento;
- ☐ data stimata di interconnessione o di entrata in funzione;
- ☐ eventuale investimento energetico per autoproduzione/autoconsumo;
- ☐ fornitore, preventivo, ordine e cronoprogramma.

Output operativo: una scheda interna per ciascun investimento, da usare poi per la comunicazione preventiva al GSE.

2. Comunicazione preventiva al GSE

Dal **12 giugno 2026, ore 12:00**, l'impresa può inviare la comunicazione preventiva tramite piattaforma GSE, Area Clienti, con accesso SPID.

La comunicazione deve essere presentata **per ciascuna struttura produttiva** e deve contenere:

- ☐ tipologia dei beni;
- ☐ ammontare dell'investimento;
- ☐ data prevista di interconnessione;
- ☐ per gli impianti energetici, data prevista di entrata in funzione;
- ☐ dati dell'investimento per autoproduzione/autoconsumo, se presente.

Attenzione operativa: senza comunicazione preventiva non si perfeziona la procedura di accesso al beneficio.

3. Dopo l'esito positivo: confermare l'investimento entro 60 giorni

Dalla notifica dell'esito positivo del GSE decorrono **60 giorni** per inviare la comunicazione di conferma.

Prima dell'invio occorre avere:

- ☐ ordine accettato dal venditore;
- ☐ pagamento dell'acconto almeno pari al **20% del costo di acquisizione**;
- ☐ data e importo dell'ultima quota di acconto;
- ☐ dati identificativi delle fatture;
- ☐ per il leasing, contratto di locazione finanziaria e ordine di acquisto sottoscritto dalla società concedente.

Attenzione operativa: la conferma non può riguardare beni diversi o importi superiori rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva.

4. Al completamento: inviare la comunicazione finale

Quando l'investimento è completato e, per i beni digitali, l'interconnessione è avvenuta, l'impresa deve trasmettere la comunicazione di completamento. Il termine ultimo indicato è il **15 novembre 2028**.

Prima dell'invio verificare di avere:

- ☐ data di completamento dell'investimento;
- ☐ data di interconnessione o entrata in funzione;
- ☐ perizia tecnica asseverata o attestazione tecnica;
- ☐ certificazione contabile;
- ☐ dati relativi alla maggiorazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing.

Output operativo: pratica completa da trasmettere al GSE e da conservare per eventuali controlli.

5. Documenti da raccogliere e conservare

L'impresa deve predisporre e conservare un dossier con:

- ☐ ordini, contratti e conferme d'ordine;
- ☐ fatture;
- ☐ pagamenti e quietanze;
- ☐ documenti di trasporto;
- ☐ contratti di leasing, se presenti;
- ☐ perizia tecnica asseverata o attestazione tecnica;
- ☐ analisi tecnica;
- ☐ certificazione contabile;
- ☐ ricevute di invio delle comunicazioni GSE;
- ☐ esiti positivi o richieste di integrazione del GSE;
- ☐ eventuali integrazioni trasmesse.

Nota importante: la perizia o attestazione tecnica serve anche per investimenti inferiori a 300.000 euro.

6. Monitoraggio annuale del beneficio

Dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell'agevolazione, l'impresa deve trasmettere comunicazioni periodiche.

Entro il **20 gennaio** di ciascun anno:

- ☐ investimenti effettuati;
 - ☐ costo sostenuto;
 - ☐ previsione di utilizzo del beneficio.
- Entro il **30 giugno** di ciascun anno:
- ☐ piano di ammortamento;
 - ☐ quote dell'incentivo imputate in ciascun esercizio.

In sintesi: cosa deve fare subito l'azienda

L'impresa interessata deve nominare un referente interno, aprire un fascicolo per ciascun investimento, verificare l'ammissibilità del bene, inviare la comunicazione preventiva al GSE, monitorare il termine dei 60 giorni per la conferma, raccogliere perizia e certificazione contabile e programmare le comunicazioni annuali.

La perdita del beneficio può derivare da mancato invio delle comunicazioni, documentazione incompleta, dichiarazioni non corrette, impossibilità di controlli o cessione/destinazione all'estero del bene senza corretta sostituzione.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti